

Nuova Rivista Storica

Anno CII, Gennaio-Dicembre 2018, Fascicoli I-III

Bollettino bibliografico: Schede

Metodologia e varia

F. BENIGNO, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*, Torino, Einaudi, 2018, pp. XXII-392, € 32,00

“Terrore” e “paura” non sono sinonimi nel lessico politico europeo. Terrore è un’azione politica collettiva che ha per obiettivo l’annichilimento delle capacità di reazione degli individui. Il fine principale del terrore non è d’ispirare il rispetto dell’autorità, ma di spazzar via le relazioni di socievolezza tra i membri di una collettività, compromettendo ogni cittadino agli occhi di ogni altro. Paura è invece un sentimento normale dell’emotività profonda del singolo, da cui si attiva il vincolo dell’obbedienza, necessario alla creazione e alla durata dell’ordine politico.

Questa concezione, presente già in San Paolo (*Lettera ai Romani*, 13), secondo la quale il potere è «ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi, perché esso non porta la spada invano», si mantiene immutata nel pensiero politico classico. Per Machiavelli (*Il Principe*, XVII), il monarca deve essere più temuto che amato, per radicare il suo dominio. Ma il suo governo non deve degenerare in una pratica di minaccia generalizzata verso i sudditi. Ciò porterebbe, infatti, alla dissoluzione del «vivere civile», e renderebbe il Principato simile alla tirannia del «Gran Turco» (*ivi*, IX).

Per Hobbes, se è proprio la nascita dello Stato, che consente all’umanità di liberarsi dal terrore della guerra di tutti nei confronti di tutti, che regnava nello stato di natura, il timore delle leggi deve essere strettamente funzionalizzato alla creazione del meccanismo dell’obbligo politico. In caso contrario (*Leviatano*, II, 28), «ogni male, che è inflitto senza l’intenzione o la possibilità di disporre il delinquente, o (per mezzo del suo esempio) altri uomini a obbedire alle leggi, non è punizione, ma un atto di ostilità», identificabile come mero atto di terrore. Su questa stessa linea, si attestava anche la riflessione di Montesquieu (*Spirito delle Leggi*, III, 8-9), che espelle formalmente l’uso politico del terrore dalla politica, relegandolo nella forma di governo corrotta rappresentata del «dispotismo orientale».

Solo con la Rivoluzione francese, si assiste al trapasso dall’uso politico della paura a quello del terrore. Robespierre, nel 1793, sosteneva nel *Sui principi del governo rivoluzionario* che «una nazione costretta a rientrare nel diritto di natura per sbarazzarsi di un potere tirannico» si emancipa da ogni patto sociale preconstituito e deve fornirsi di un apparato repressivo d’eccezione per difendere la libertà riacquistata, terrorizzando i suoi nemici. Un governo rivoluzionario è così, per sua intima natura, un governo obbligato «a porre il terrore all’ordine del giorno» non solo per debellare i suoi nemici ma per tenere in soggezione tutto il popolo ancora troppo immaturo per usufruire delle grandi conquiste politiche e sociali che il rivolgimento istituzionale ha prodotto.

Per essere davvero efficace, scriveva Andrea Chénier, già nel 1791, tale sistema deve soprattutto corrodere ogni rapporto sociale preesistente attraverso un sistema di sospetto reciproco. In ogni momento, il popolo deve sentire minacciate le sue conquiste da un

complotto (esistente o no) dei nemici del nuovo ordine. E questi nemici saranno non i responsabili di crimini oggettivi, ma tutti coloro che, riuniti sotto il nome di “moderati”, non si sino dimostrati pubblicamente entusiasti del corso rivoluzionario. In questo modo, aggiungeva poi Hegel (*Fenomenologia dello spirito*, VI, B, 3), «il *cadere in sospetto* prende quindi il posto dell’*essere colpevole*».

Laboratorio politico dell’età contemporanea, la Rivoluzione francese consegnerà questa tecnica e quest’attrezzatura mentale ai grandi totalitarismi del Ventesimo secolo: nazismo e comunismo. La cifra distintiva di quello che sarà poi il socialismo reale mostrava precocemente la sua disposizione verso le forme di un governo del terrore, già in alcune opere di Lenin dal *Che fare?* alla *Rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky*, dove si affermava che «la dittatura del proletariato è un potere conquistato e mantenuto a mezzo della violenza che il proletariato esercita contro la borghesia, senza alcun limite o freno legale». Dichiarazioni, queste, che Trockij avrebbe ridotto a dottrina sistemica nel suo *Terrorismo e comunismo*. Sotto mutato segno, nonostante le differenze ideologiche, il regime nazionalsocialista accettò questi stessi presupposti, per edificare un pervasivo apparato terrorista, coordinato da un “Ministero della paura” (Graham Greene), rivelando la sua derivazione genetica dal totalitarismo bolscevico (Ernst Nolte).

A illustrare le metamorfosi di questo fenomeno, e della parola che lo connota, viene ora l’importante saggio di Francesco Benigno, che io credo destinato a divenire, in Italia e fuori d’Italia, uno dei più accreditati *reference book* sull’argomento. Si tratta di una carrellata storica di lunga durata e di largo respiro che ci conduce, senza soluzione di continuità, dalla Palestina del primo secolo dopo Cristo (dove operava la setta degli Zeloti, partigiani del nazionalismo e dell’integralismo ebraico, in lotta contro il dominio di Roma e i correligionari collaborazionisti) fino al terrorismo globale e alla guerra al terrore del Terzo millennio.

È quello di Benigno, un libro fatto di eventi (tanti e tutti ben narrati) ma anche di riflessione teorica sul significato e sull’uso del termine terrorismo. Una parola, che ancora oggi non ha trovato una definizione coerente e condivisa, tale da sfuggire così a un’utilizzazione, ispirata a criteri etico-ideologici, strumentale, denigratoria o encomiastica, oppure semplicemente tecnico-militare (come accade nella sterminata letteratura sulla *Counterinsurgency*, ottimamente analizzata nei recenti studi di Andrea Beccaro sul guerreggiato dopoguerra afgano e iracheno). In questo modo, il termine “terrorismo” si rivela di scarsa utilità per dar luogo a una determinazione giuridica e politica del fenomeno che intende analizzare.

Come scrive giustamente Benigno si potrebbe dire che “il terrorismo rappresenti il male assoluto” (e quindi un fenomeno valutato alla luce di una categoria squisitamente teologica), “interpretato come polo negativo dell’assetto ordinario del mondo che un tempo era simboleggiato dalla figura del demonio”. Ed è per questo che esso diviene “un concetto estremamente indeterminato, non solo nella sua accezione comune, quella dei media o dei discorsi della gente, ma anche del suo impiego scientifico, al punto da trasformarsi in una delle nozioni più discusse e controverse nell’ambito delle scienze sociali”.

Proprio questo spiega perché “né gli organismi internazionali né la letteratura scientifica siano stati in grado di raggiungere un accordo su cosa s’intenda come terrorismo”. Il problema, sostiene ancora Benigno, “nasce soprattutto dal fatto che il lemma terrorismo non è un termine neutro, puramente descrittivo”. Esso è invece “una locuzione valutativa, di tipo politico-normativo, un’etichetta dispregiativa adottata, troppo spesso, dai governi e dalle forze politiche per screditare gruppi avversi denunciandone i comportamenti come illegittimi”. Il che comporta, sempre e necessariamente, “un

giudizio morale, implicito, una nota stigmatizzante che si accompagna a elementi evocativi e simbolici, aggruppati da una connotazione emozionale negativa”.

Queste affermazioni appaiono ancora più sensate, se si pensa agli sforzi (non arrivati a buon fine) della comunità internazionale per definire il fenomeno terrorismo dopo l'attentato alle *Twin Towers* dell'11 settembre 2001. In quel momento, si configurò un profondo squilibrio tra la dottrina Onu e quella dell'amministrazione statunitense, destinata ad approfondirsi, dopo il secondo intervento della coalizione euro-atlantica in Iraq, con la risposta di Kofi Annan all'indirizzo di George Bush junior pronunciata all'Assemblea Generale dell'organizzazione intergovernativa del 21 settembre 2004, in cui si definiva «illegittima» la guerra contro il regime di Saddam Hussein, in quanto intrapresa in modo unilaterale e al di fuori di una concertazione tra tutti gli Stati membri.

Questo dissidio metteva in luce una lacuna del diritto internazionale nel dare legittimità alla guerra al terrore, evidenziando un vuoto giuridico in cui si accampava la giurisdizione egemonica statunitense. Per evitare questo rischio, la formalizzazione del conflitto contro il terrorismo di ultima generazione avrebbe dovuto portare, cosa che non accade, alla stipulazione di una convenzione generale antiterroristica, dove fossero contenuti gli elementi per l'istituzione di una legislazione penale globale, a una ridefinizione e un ampliamento dei diritti di *self-defence*, a una revisione del diritto internazionale umanitario, e, infine, a un rafforzamento degli strumenti giuridici e militari di contrasto attualmente in vigore presso l'Onu e le altre organizzazioni sovrastatali.

All'assenza di quest'ordinamento, l'amministrazione Bush tentò di supplire attraverso la riattivazione della vecchia dottrina della guerra di contrasto alla pirateria, tanto da sostenere, per usare le parole dell'allora inquilino della Casa Bianca, che “il terrorismo dovrà essere considerato alla stessa stregua dei crimini di riduzione in schiavitù, di genocidio e di pirateria”. In questo caso, la guerra ai terroristi, definiti «nuovi pirati», e cioè a quei soggetti e a quelle organizzazioni che, come gli scorridori dei mari, definiti dai documenti Onu una minaccia perenne “alla pace e alla sicurezza internazionale”, avrebbe dovuto assumere i caratteri di un principio generale del diritto internazionale. Ma ciò non poteva accadere, naturalmente, senza arrecare gravi lesioni a questo stesso diritto.

L'attuale guerra al terrore, come la “guerra piratica” dei secoli passati, comporta, infatti, una *governance* d'eccezione, che fa regredire il “diritto pubblico europeo” (geneticamente incapace di trasformarsi in “diritto pubblico globale”) a una concezione giuridica premoderna volta alla discriminazione etica del nemico, favorendone il deragliamento verso una prospettiva penal-criminalistica. I beni dei terroristi, come una volta quelli dei pirati, possono essere sequestrati liberamente da tutti i membri della comunità internazionale. Come il pirata, il terrorista prigioniero, almeno secondo le decisioni dell'amministrazione americana, non deve godere delle stesse garanzie che tutelano la vita e la stessa dignità del combattente catturato durante una guerra regolare.

A esso, in quanto terrorista, è addirittura sottratta la cittadinanza del suo Stato d'origine.

Di qui la liceità della sua riduzione in schiavitù nelle famigerate “gabbie di Guantanamo” e di qui, quindi, una patente violazione dei protocolli aggiuntivi del 1977, all'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 1949, che estendevano tendenzialmente lo *status* di combattente anche alle forze irregolari operanti in appoggio di un esercito legittimo o impegnate in insorgenze rivoluzionarie.

Sul piano dei fatti, ma anche del diritto, la nuova guerra piratica è portatrice di un'ulteriore asimmetria. Guerra dell'età globale, la “war on terror” non è soltanto una guerra senza frontiere, che rende impossibile la “territorializzazione” dello scontro e dei contendenti, che in parte sono divenuti “guerrieri transnazionali” (*foreign fighters*). Essa

è anche un conflitto che mostra in filigrana la perdita di sovranità dello Stato nazionale, corrosa dal prevalere di altre sfere di potere soprattutto economiche, alla cui prepotente presenza la vecchia statualità reagisce con compromessi, fuori da ogni regola, riconoscendo come suoi partner nuovi soggetti che, da parte loro, pretendono la definizione di nuovi statuti di appartenenza e di nuove regole per l'esercizio delle loro prerogative.

Dati questi presupposti, se è davvero limitativo ipotizzare che il terrorismo internazionale rappresenti una pur sfigurata avanguardia della "moltitudine", esclusa dai benefici delle società economicamente avanzate, in cerca di riscatto dalle nuove servitù dell'Impero finanziario globale, altrettanto difficile è negare che, nella guerra al terrore, alle nuove confraternite terroristiche facciano contrasto anche interessi puramente corporativi, che scendono sul terreno con la forza delle armi, fino a divenire nuovi soggetti legittimati all'uso della violenza.

In questa situazione, sempre più spesso, infatti, al terrorista non si oppone solo l'esercito regolare dello Stato ma anche le "armate aziendali", reclutate dalle compagnie multinazionali per difendere i loro interessi economico-territoriali. E tutto ciò avviene in uno scenario che ricorda i "conflitti privati" che, nei romanzi di Isaac Asimov (un ciclo di *science fiction* che ebbe a modello, ricordiamolo, la *Storia della decadenza e caduta dell'Impero Romano* di Edward Gibbon), facevano seguito al "crollo della galassia centrale" e cioè alla fine della Superpotenza imperiale che assicurava il reggimento del sistema planetario. Una metafora letteraria, questa, che è utile a svelare una realtà nella quale la guerra da legittima contesa tra organismi politici sovrani si va trasformando, sotto la spinta della deriva impressa dall'onda lunga della globalizzazione, in presa d'armi tra attori extra-statali regolata dalle norme del diritto privato.

(Eugenio Di Rienzo)